

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2849}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRINCA, CORNACCHIONE MILELLA, CASCIO, BOFFARDI, MAZZUCA, ZEN, SITRA, GIACCO, PIERGIORGIO MARTINELLI, RODEGHIERO, LATRONICO, FILIPPI, CAVALLINI, DEVETAG, BASSI LAGOSTENA, PIVA, TORTOLI, CALLERI, BECCHETTI, CARLESIMO, LEONARDELLI, FRAGALÀ, DELL'UTRI, BARBIERI, MARIANO, ZACCHERA, COLA, ENZO CARUSO, ARDICA, PEZZOLI, SELVA, MEOCCI, SACERDOTI, FUMAGALLI CARULLI, NOCERA, MONTANARI, PASINATO, LUCCHESI, GRECO, MEALLI, PIACENTINO, TANZILLI

Istituzione di sezioni specializzate in materia familiare presso i tribunali civili

Presentata il 7 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di offrire una maggiore tutela ai minori e al coniuge economicamente più debole in caso di separazione e divorzio.

Poichè il fenomeno della « disgregazione coniugale » ha assunto un notevole rilievo con influenza indiscussa sulla stabilità dell'istituto familiare e poichè è sempre più alta la percentuale di famiglie coinvolte in tale stressante esperienza, sembra opportuno rivolgere l'attenzione

agli effetti prodotti in questa fascia della popolazione dalla frattura dei rapporti familiari, al fine di poter affrontare adeguati e ben strutturati programmi preventivi d'intervento specie sui minori.

Infatti, nonostante le numerose leggi innovative in materia, l'apparato normativo attuale non fornisce un'adeguata tutela alle persone in difficoltà coniugale.

Si rende necessaria pertanto una riforma organizzativa degli apparati giurisdizionali mediante l'istituzione di uno

specifico organismo giuridico altamente strutturato e specializzato con il compito di affrontare tutte le questioni relative alle problematiche familiari.

Si tratta di una nuova figura di operatore giuridico, particolarmente competente e sensibile ai problemi familiari, specializzato e che sia anche coadiuvato da esperti nelle discipline socio-psico-pedagogiche.

Il compito di questo *pool* formato da un pediatra, da uno psicologo, da un neuropsichiatra infantile, da un dottore commercialista, da un esperto in stime patrimoniali e da un avvocato, sarà quello di assistere il magistrato in tutte le decisioni relative all'affidamento dei figli, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione dell'assegno alimentare o di mantenimento per il coniuge bisognoso e per i figli, nonché per le decisioni anche definitive per l'uno o l'altro dei coniugi

dei beni assoggettati al regime della comunione legale.

Naturalmente saranno indispensabili corsi di formazione professionale per tutti gli operatori nel campo specifico, sia per una preparazione più approfondita in materia, sia per una uniformità di decisioni da parte dei magistrati. Con queste innovazioni e modifiche si abbrevieranno, non solo i tempi delle procedure giudiziarie, ma, allo stesso tempo, si otterrà uno snellimento nel sistema vigente, per quanto riguarda la pluralità degli organi competenti.

Infatti la competenza della sezione civile specializzata assorbirà tutta la materia familiare compresa quella che attualmente viene trattata dai Tribunali per i minorenni. Da qui la necessità di revisione dell'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di sezioni specializzate in materia familiare con competenza esclusiva).

1. Presso ogni tribunale civile è istituita una sezione specializzata in materia familiare con competenza esclusiva quale giudice di primo grado su ogni questione concernente il matrimonio, la famiglia ed i minori. La sezione è composta da almeno tre magistrati, di cui uno con funzione di presidente. Analoghe sezioni sono istituite presso ogni corte d'appello con competenza esclusiva quale giudice di secondo grado.

2. Ogni causa è trattata da un solo magistrato con funzioni di istruttore e di relatore; la decisione è adottata collegialmente dai tre magistrati delle sezioni specializzate.

ART. 2.

(Consiglio di esperti referenti).

1. Presso ogni sezione specializzata di cui all'articolo 1 è costituito un consiglio di esperti referenti con funzioni consultive ed istruttorie individuate di volta in volta dal giudice istruttore-relatore.

2. Il consiglio di esperti è composto da un medico generico, da un pediatra, da uno psicologo, da un neuropsichiatra infantile, da un avvocato, da un dottore commercialista, da un esperto di stime patrimoniali, integrato, all'occorrenza, da un rappresentante dell'intendenza di finanza.

3. Il consiglio di esperti assiste il giudice per le decisioni relative all'affidamento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, alla determinazione dell'assegno alimentare o di mantenimento per il co-

niuge bisognoso e per i figli, nonchè per le decisioni anche non definitive relative all'assegnazione all'uno o all'altro dei coniugi dei beni assoggettati al regime della comunione legale.

4. Nelle questioni relative alle esigenze dei minori in relazione all'età e per il controllo del loro sviluppo psicofisico in situazioni di conflittualità fra i genitori, il giudice istruttore-relatore è tenuto a rivolgersi esclusivamente agli esperti in neuropsichiatria infantile, in psicologia ed in medicina pediatrica che fanno parte del consiglio degli esperti-referenti di cui al presente articolo anche in sede di esecuzione di provvedimenti relativi all'affidamento dei minori. Il parere espresso dal consiglio non è comunque vincolante.

5. I membri del consiglio di esperti referenti restano in carica per tre anni e sono nominati, per quanto concerne i medici, gli avvocati e i dottori commercialisti, dai rispettivi ordini professionali, e, per quanto concerne il funzionario rappresentante dell'intendenza di finanza, dal Ministero delle finanze. L'esperto estimatore è nominato dal presidente del tribunale o della corte d'appello fra coloro che risultano già iscritti nei rispettivi albi professionali di riferimento.

ART. 3.

(Istituzione di periodici corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i magistrati e per tutti gli operatori facenti parte del consiglio di esperti).

1. Almeno ogni due anni devono essere istituiti corsi di formazione e aggiornamento professionale ai quali hanno accesso tutti i magistrati da assegnarsi o già assegnati alle sezioni specializzate di cui all'articolo 1 e gli esperti componenti il consiglio di esperti referenti. I corsi sono promossi dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro della sanità, dal presidente regionale e dall'assessore alla sanità competenti per territorio, e si svolgono presso ogni capoluogo di regione.

2. Il primo corso di formazione professionale è indetto contemporaneamente al-

l'entrata in funzione delle sezioni specializzate e alla nomina dei consigli di esperti referenti.

3. Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere le funzioni presso le sezioni specializzate magistrati ed esperti che hanno maturato esperienze nella materia specifica. Essi saranno successivamente sostituiti da magistrati ed esperti che hanno frequentato i corsi di cui al comma 1.

4. I magistrati e gli esperti interessati a svolgere la propria attività presso le sezioni specializzate e presso i consigli di esperti, possono presentare apposita domanda di ammissione ai corsi presso il Ministero di grazia e giustizia e presso il Ministero della sanità.

5. Per i magistrati la graduatoria è formulata dal Consiglio superiore della magistratura, con particolare riguardo per coloro che hanno già operato presso i tribunali e le corti d'appello in materia di diritto di famiglia e di minori.

6. Per gli esperti l'ammissione ai corsi è decisa in base ad una graduatoria formata dal presidente del tribunale, ove si tenga conto dei titoli professionali, con particolare riguardo alle specializzazioni nelle materie specifiche.

ART. 4.

(Nuovi criteri per la determinazione dell'assegno alimentare o di mantenimento per il coniuge bisognoso e per i figli).

1. Al fine di assicurare all'atto della separazione o del divorzio una maggior tutela al coniuge che risulti economicamente più debole, onde garantire una parità effettiva fra i coniugi, sono predisposti dei parametri ufficiali a cui far riferimento per quantificare l'assegno alimentare o di mantenimento a favore del coniuge avente diritto, nonché a favore dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti.

2. I parametri di cui al comma 1 sono calcolati assegnando un valore in percentuale per ogni anno di matrimonio, per ogni figlio affidato, per il lavoro e per l'apporto fornito all'interno della famiglia, per l'effettivo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per l'assegnazione della casa coniugale tenuto conto dei relativi oneri. A tale fine, considerando 100 il valore della rendita mensile risultante dal patrimonio e dal reddito complessivo dell'obbligato, il coniuge beneficiario o il genitore affidatario avrà diritto ad una quota di tale somma calcolata in percentuale. Da detto importo è detratto l'eventuale reddito di cui gode il coniuge o il genitore beneficiario, anche esso calcolato in valore percentuale.

3. In caso di redditi dichiarati dall'obbligato che siano in contrasto con il tenore di vita effettivamente da questi condotto, il reddito può essere calcolato presuntivamente dal giudice sulla base dei beni di proprietà o in godimento dell'obbligato quali aerei personali, barche, auto, cavalli, moto di grossa cilindrata, seconde case anche in affitto, personale domestico, riserve di caccia o pesca, iscrizione a circoli privati, viaggi svolti. Nel compiere tale presunzione il giudice può disporre accertamenti presso gli istituti di credito dispensandoli dal segreto bancario. Il risultato dell'accertamento resta riservato ai fini della lite e non può essere comunicato a chi non sia interessato al procedimento.

4. L'ordinanza emessa dal presidente del tribunale, per i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura penale costituisce titolo esecutivo per il pagamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato. Sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificato dall'articolo 12 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

5. Le procedure di competenza del tribunale di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo.

ART. 5.

(Norme finanziarie).

1. L'annualità dovuta al fondo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 convertito dalla legge 23 febbraio 1958, n. 84, e successive modificazioni, è ridotta di lire 8.000 milioni per l'anno finanziario in corso. Le relative disponibilità sono destinate a copertura dell'onere derivante dalla presente legge per il predetto anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2849
Lire 500